

**COMUNE DI PARTINICO**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' ED ASSISTENZA AL COLLAUDO E DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PER L'ESECUZIONE" DEI LAVORI NECESSARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI ROCCIOSI DI COLLE CESARÒ – SECONDO INTERVENTO.

Tra il Comune di Partinico rappresentato dal responsabile del Settore LL.PP. arch. Vincenza Quartuccio, nominato con determina sindacale n. 10 del 14/08/2008, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", e l'Ing./arch. \_\_\_\_\_, a seguito della Determinazione del Cap Settore LL.PP. n. del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con la quale veniva affidato l'incarico in oggetto allo stesso tecnico, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo professionale dei/gli \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, che nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti sarà indicato semplicemente come "il professionista", si conviene quanto specificato nel presente e negli articoli seguenti per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 109/94 così come recepito ed integrato dall'art. 10 della L.R. n. 7/2002 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, DPR n. 554/99, dei lavori necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti rocciosi di Colle Cesarò – 2° intervento.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**PARTE PRIMA**  
**PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA**

**ART. 1** - Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Egli resta obbligato alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia e della normativa in materia di opere pubbliche vigenti nell'ambito della Regione Siciliana. Inoltre nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M.21 gennaio 1981 e successive eventuali modifiche concernente "Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere a sostegno delle terre e delle opere di fondazione". Sia nello studio che nella sua compilazione il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giuste le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato recepite dalla normativa siciliana ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

**ART. 2** – Il progetto oltre agli allegati di cui alla normativa in vigore, dovrà pure comprendere ove occorra, il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione indicandone i confini, la natura, la quantità, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari scritti nei registri catastali, nonché l'elenco in cui, per i beni da espropriare, sia indicata l'indennità offerta per la loro espropriazione, e per ciascun proprietario, determinata sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia. Come anzidetto, nell'eventualità che occorran espropriazioni, il professionista deve inserire nel quadro economico dell'opera le spese necessarie per la redazione dei tipi di frazionamenti relativi agli immobili da espropriare, nonché, quelle di volturazione delle aree espropriate intestate al Demanio del comune di Partinico.

**ART. 3** – Il professionista è tenuto a presentare in una prima fase entro gg. 15 dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, i grafici e i disegni in minuta al Responsabile del Procedimento per il suo preliminare benestare diretto a concretare sia i criteri informativi sulla qualità dei materiali da impiegare nella realizzazione dell'opera sia l'entità approssimativa della stessa.

Il progetto definitivo sarà presentato all'Amministrazione, redatto ai sensi della L.R. n. 7/2002 e s.m.i, completo degli elaborati ivi previsti e nel regolamento di attuazione della stessa e nel D.P.P., entro 15 giorni dal predetto assenso e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

Il progetto esecutivo, ottenute le necessarie approvazioni da parte degli Organi competenti, così come previsto dalle vigenti normativa regionale e nazionale in materia di opere pubbliche, sarà presentato all'Amministrazione, redatto ai sensi della L.R. n. 7/2002 e s.m.i., completo degli elaborati ivi previsti e nel regolamento di attuazione

della stessa e nel D.P.P., entro 20 giorni dalla data di esecutività del documento amministrativo di approvazione del progetto definitivo.

I livelli di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere presentati, completi di ogni allegato, in originale e sette copie cartacee, quello esecutivo dovrà comprendere n° 1 copia su supporto informatico ( DOC, DWG o DXF). Se la presentazione di detto progetto esecutivo venisse tardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale dell'uno per cento sull'onorario di cui all'articolo 6 del presente disciplinare per ogni giorno di ritardo entro i primi 15 giorni di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso poi che il ritardo ecceda i sessanta giorni, l'Amministrazione resterà libera da ogni suo impegno verso i professionisti inadempiente senza che quest'ultimi possano pretendere compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. Qualora l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto esecutivo, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista.

In siffatto caso, e sempre che il progetto esecutivo sia regolarmente studiato, competerà al professionista soltanto il compenso che viene dedotto dalle tabelle A e B, allegate alla legge 2 Marzo 1949 n.143 e successive modifiche ed aggiornamenti, per la prestazione effettivamente resa, oltre alle spese nella misura indicata nel presente disciplinare. Ciò a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio in corso dal professionista in dipendenza della presente convenzione. Resta inteso che non competono al professionista esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico – fisiche, batteriologiche, autorizzazioni di ogni genere, permessi, accertamenti, etc.. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri Enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto.

**ART. 4** – Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'inosservanza di tali obblighi per la redazione della perizia comporta la perdita al diritto di ogni compenso sia per onorario che per il rimborso spese. Qualora le modifiche, etc.. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti o di altro) determinate da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, ai professionisti spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui all'art.13.

**ART. 5** - I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale vigente alla data di presentazione del progetto esecutivo. Per le categorie di opere non completate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

**ART. 6** - L'onorario per lo studio e la redazione del progetto sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle Tabelle A, B ed E allegate alla legge 2 Marzo 1949, n.143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. A tale scopo ed ai sensi dell'art. 14 e 15 della vigente tariffa professionale ed agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'art. 14 della Legge 2 Marzo 1949, n. 143. Gli onorari, ai sensi del medesimo art. 14, verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente. L'onorario per lo studio e la redazione del progetto viene stabilito nella misura prevista dalle tariffe professionali di cui alla predetta legge 2 Marzo 1949, n.143 e successive modificazioni ed aggiornamenti. L'importo definito per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera come indicato dall'art. 15 della tariffa professionale vigenti, compresa la revisione dei prezzi al lordo dei ribassi d'asta, escluse le liquidazioni per spese tecniche. Ove per particolari esigenze venga conferito l'incarico di sola progettazione, per le competenze saranno commisurate all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato. Se previste nella parcella preventiva, verranno riconosciute al professionista incaricato le maggiorazioni relative alla speciale urgenza pari al 15%. Nel caso che il progetto prevede ripetizione di opera complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 Agosto 1958 l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario e quello di una sola opera aumentata degli importi delle opere ripetute ridotti questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

**ART. 7** – Il recesso dell’incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo, l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.

**ART. 8** – Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal personale d’aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, verrà calcolato sull’importo lordo dei lavori in base alla percentuale stabilita dal Decreto Ministero della Giustizia 4 aprile 2001. Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del professionista ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostiche, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche accertamenti su opere esistenti che implichino l’impiego di attrezzature e mano d’opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazione, concessione, pareri igienico sanitari, analisi chimico fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purché gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

**ART. 9** – Oltre al rimborso spese di cui all’art. 9 ed alla corresponsione dell’onorario di cui all’art. 7, null’altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l’incarico di cui all’art. 1 della presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l’espletamento sono a carico dello stesso. Per le opere di importo complessivo sino alla corrispondenza in Euro di un miliardo di lire, comprensivo delle somme a base di gara e di quelli a disposizione dell’Amministrazione, il professionista rinuncia espressamente al maggior compenso che dovesse a lui spettare per le eventuali prestazioni di cui al 2° comma dell’art. 17 della tariffa professionale, approvata con legge 2 Marzo 1949, n°143 e successive modifiche ed integrazioni. Tale rinuncia è esclusa nel caso di opere da realizzare nel sottosuolo, o nel caso di opere di manutenzione, anche di importo inferiore al suddetto importo.

Per lavori di importo complessivo come sopra specificato, superiore alla corrispondenza in Euro di un miliardo di lire, o per opere da realizzare nel sottosuolo, o ancora per opere di manutenzione previo assenso dell’Amministrazione, il professionista può richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’eventuale assistenza ai lavori, entro i limiti di cui a secondo comma dell’art. 17 della tariffa, e giustificate con relative fatture.

**ART. 10** – La liquidazione dei compensi spettanti al professionista per l’onorario e spese dovute per lo studio e la redazione dei livelli di progettazione di cui alla presente convenzione verranno corrisposte al professionista su prestazione della particella vistata da Consiglio dell’Ordine Professionale e della relativa fattura, solo dopo la formale approvazione dei livelli di progettazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

**ART. 11** – Per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagate per intero valgono le seguenti norme:

- per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall’Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale-definitivo sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell’importo del progetto di stralcio, applicato sull’importo dello stralcio stesso. Qualora il professionista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (definitivo ed esecutivo) e l’Amministrazione richieda il progetto esecutivo, anziché in un unico elaborato, venga compilato come singolo lotto finzionale, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al 15% degli onorari e spese calcolati sull’importo del lotto medesimo, per i lotti successivi vale quanto stabilito al precedente comma.

**ART. 12** – Ai sensi dell’art.16 della legge 2 Marzo 1949, n°143, onorario e spese di progetto di cui alla Tabella A della tariffa sono dovuti per intero per la progettazione anche quando non siano eseguite del tutto o parzialmente alcune operazioni le cui aliquote a termine della tabella B della stessa tariffa non superino il valore 0,20.

**ART. 13** – Il tecnico incaricato prima dell’approvazione del Progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione Comunale è tenuto a produrre una polizza assicurativa ai sensi del comma 5 dell’art. 30, della Legge 109/94 e s.m. e i. così come recepita dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i. e del regolamento di attuazione DPR n. 554/99.

**ART. 14** – Per la compilazione di perizie di variante in corso d’opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico sistematico per l’assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento della sola aliquota d) della tabella B della tariffa (preventivo particolareggiato) ridotta del 25% e computato sull’importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d’opera prevede variazioni rese necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull’importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%. Per la compilazione di perizia suppletive limitate a sole partite contabili spetta al professionista il pagamento dell’aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del

25% e computata sul solo importo suppletivo; per la compilazione di perizie di variante e suppletive analogamente limitate alle sole previsioni finanziarie, per assestamento delle partite contabili e previsioni nuove spese aggiuntive, spetta al professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e valutata sull'importo globale dei lavori principali e suppletive per nuove opere e lavori spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spettano ai professionisti il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletive, con la riduzione del 25%. Qualora la necessità di introdurre varianti o da aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al professionista, nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.

**ART 15** - Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta della Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzioni, ovvero introdurvi nel modo e con i mezzi che si terrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

**ART. 16** - Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra avvocati dello Stato o tra i componenti dell'ufficio Legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

**ART. 17** - Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, nonché le somme da corrispondersi all'ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella. Restano a carico dell'Amministrazione, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

**ART.18** – ai sensi dell'art. 17, comma 22 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, come recepita dalla L.R. n. 7/2002, l'avvio del livello di progettazione esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva;

**ART. 19** – il professionista provvederà ad individuare apposita ditta qualificata per l'esecuzione delle indagini topografiche e geostrutturali, ed affiderà il relativo servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione; le spese sostenute per l'esecuzione delle predette indagini, dovranno essere previste in apposita voce, tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto.

**ART. 20** – Per quanto non esplicitamente espresso nel presente disciplinare si fa riferimento alla legge Marzo 1949, n°143 e successive modifiche integrazione ed aggiornamenti,

**ART. 21** – il professionista è consapevole che l'aggiudicazione dell'incarico in oggetto è stata effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo ed il prezzo è determinato mediante l'applicazione della percentuale di ribasso offerta (\_\_\_\_%) sull'importo di cui alla tariffa professionale (riferita alle voci della parcella preventiva), che sarà applicato anche sul rimborso spese ed in questo caso ove il ribasso offerto sia superiore alla percentuale calcolata in base al Decreto Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 si avrà l'azzeramento del rimborso spese.

**PARTE SECONDA**  
**DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' - ASSISTENZA AL COLLAUDO**

**ART. 1** - Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'amministrazione. Egli resta obbligato alla osservanza delle norme del "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109, e successive modificazioni", della normativa in materia di opere pubbliche vigenti nell'ambito della Regione Siciliana, L. R. n. 07/2002. Inoltre nella direzione, misure e contabilità, dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente, per la sicurezza, direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nella L. 64/74 e L. 1081/71.

**ART. 2** – Gli elaborati finali delle opere eseguite, dovranno pure comprendere i particolari degli impianti installati ed il piano di manutenzione.

**ART. 3** – Il professionista è tenuto a presentare alla chiusura dei lavori, entro quindici giorni consecutivi a partire dalla data di chiusura dei lavori la documentazione sulla contabilità finale, gli elaborati grafici dei lavori eseguiti, le certificazioni degli impianti installati e dei materiali utilizzati, il piano di manutenzione nonché ogni altro documento e certificazione necessaria per avere il collaudo statico, conformità alle opere dal Genio Civile e agibilità dell'immobile.

Gli elaborati grafici dovranno essere presentati, completo di ogni allegato, in originale e sette copie cartacee e n° 1 copia su supporto informatico ( DWG – DXF), entro i termini sopra indicati.

In caso ritardata consegna sarà applicata una penale del cinque per cento dell'onorario spettante per ogni dieci giorni di ritardo e per i primi trenta giorni, successivamente si applicherà una penale del dieci per cento dell'onorario spettante per ogni dieci giorni successivi fino alla concorrenza di ulteriori trenta giorni, dopodiché sarà revocato dall'incarico e nulla sarà pagato.

**ART. 4** – Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva esecuzione dell'opera, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per il rimborso spese. Qualora le modifiche, etc.. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti o di altro) determinate da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di inizio lavori del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui all'art.14.

**ART. 5** - I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui alla legge regionale 02 Agosto 2002, n° 07 e successive modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di esecuzione del progetto esecutivo. Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

**ART. 6** - L'onorario per la direzione, misura e contabilità lavori sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle Tabelle A, B ed E allegate alla legge 2 Marzo 1949, n.143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegneri ed architetto, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. A tale scopo ed ai sensi dell'art.14 e 15 della vigente tariffa professionale ed agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'art.14 della Legge 2 Marzo 1949, n.143, che a titolo presuntivo si indicano: edilizia Id, strutture Ig, impiantistica IIIc e per gli importi come da allegato schema alla presente sotto la lettera "A". Gli onorari, ai sensi del medesimo art.14, verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

L'importo definito per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera come indicato dall'art.15 della tariffa professionale vigente.

Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza nell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine del vigente disposizioni, spetterà ai professionisti l'onorario dovuto. Da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, con l'aggiunta del compenso per incarico parziale di cui all'art. 18 della tariffa, purché l'importo finale non superi le competenze spettanti per l'incarico totale. Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che i lavori, per qualsiasi motivo non si siano comunque assegnati all'impresa aggiudicataria; nel che avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà ai professionisti un rimborso spese ed onorari a variazione per le prestazioni effettivamente fornite da sottoporre al Visto dell'Ordine professionale.

**ART. 7** – Il recesso dell'incarico da parte del progettista, nella fase di esecuzione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo, l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dell'incarico di direzione lavori in corso d'opera, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento del 25% per incarico parziale. Ove il recesso nell'incarico di D.L. in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per le competenze per la prestazione parziale di D.L. (con la percentuale riferita all'importo totale dell'appalto), il tutto senza maggiorazione per incarico parziale. Il recesso dall'incarico di direzione dei lavori, dopo l'approvazione del progetto e prima dell'appalto comporta la corresponsione dell'onorario e rimborso spese per la progettazione con la penale del 25% sull'importo complessivo delle competenze.

**ART. 8** – Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, viene concordato dalle parti nella misura del 20% calcolato solamente sull'importo lordo dei lavori. Tutte le altre spese necessarie per la compilazione degli eventuali progetti di variante e per la direzione dei lavori restano a completo carico del professionista ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostiche, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche accertamenti su opere esistenti che implicino l'impiego di attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazione, concessione, pareri igienico sanitari, analisi chimico fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purchè gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

**ART. 9** – Oltre al rimborso spese di cui all'art.9 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art.7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui all'art.1 della presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento sono a carico dello stesso. Per le opere di importo complessivo sino a L. 1 miliardo, comprensivo delle somme a base d'asta e di quelli a disposizione dell'Amministrazione, il professionista rinuncia espressamente al maggior compenso che dovesse a lui spettare per le eventuali prestazioni di cui al 2° comma dell'art.17 della tariffa professionale, approvata con legge 2 Marzo 1949, n°143 e successive modifiche ed integrazioni. Tale rinuncia è esclusa nel caso di opere da realizzare nel sottosuolo, o nel caso di opere di manutenzione, anche di importo inferiore a L.1 miliardo. Per lavori di importo complessivo come sopra specificato, superiore a L.1 miliardo o per opere da realizzare nel sottosuolo, o ancora per opere di manutenzione previo assenso dell'Amministrazione, il professionista può richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assistenza ai lavori, entro i limiti di cui a secondo comma dell'art.17 della tariffa, e giustificate con relative fatture.

**ART. 10** – Le somme per l'onorario e spese dovute per la direzione, misura e contabilità ed assistenza al collaudo dell'opera di cui alla presente convenzione verranno corrisposte la professionista per l'80 % secondo i vari stati di avanzamento lavori ed il restante 20% solo dopo l'emissione del certificato di collaudo.

**ART. 11** – Ai sensi dell'art.16 della legge 2 Marzo 1949, n°143, onorario e spese del superiore incarico di cui alla Tabella B della tariffa sono dovuti per intero anche quando non siano eseguite del tutto o parzialmente alcune operazioni le cui aliquote a termine della tabella B della stessa tariffa non superino il valore 0,20.

**ART. 12** – Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico sistematico per l'assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento della sola aliquota d) della tabella B della tariffa ( preventivo particolareggiato) ridotta del 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni rese necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%. Per la compilazione di perizia suppletive limitate a sole partite contabili spetta al professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e computata sul solo importo suppletivo; per la compilazione di perizie di variante e suppletive analogamente limitate alle sole previsioni finanziarie, per assestamento delle partite contabili e previsioni nuove spese aggiuntive, spetta al professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e valutata sull'importo globale dei lavori principali e suppletive per nuove opere e lavori spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spettano ai professionisti il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletive, con la riduzione del 25%. Qualora la necessità di introdurre varianti o da aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al professionista, nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti la responsabilità.

**ART 13** - Gli elaborati finali redatti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Amm.ne la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzioni, ovvero introdurvi nel modo e con i mezzi che si terrà più opportuni, tutte quelli varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

**PARTE TERZA**  
**INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE IN**  
**MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE AI SENSI DEL D.Lgs- 81/08**

<p>- DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA (coordinatore per la progettazione) - DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (coordinatore per l'esecuzione)</p>
--

**PREMESSO:**

- 1) che la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori necessari per la mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti rocciosi di Colle Cesarò – 2° intervento è stata eseguita dallo stesso professionista che nella fattispecie è denominato: tecnico coordinatore;
- 2) che si presume che nel cantiere:
  - sia prevista o necessiti la presenza, anche non contemporanea, di più imprese;
  - siano previsti i rischi particolari elencati al numero 1 nell'allegato XI al D.Lgs n. 81/08;
- 3) che in conseguenza di quanto detto al punto 2), vige l'obbligo di nominare il coordinatore in materia di sicurezza e salute, nonché di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo informativo di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs n. 81/08, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs n. 81/08;
- 4) che, in conseguenza di quanto detto al punto 2, in relazione alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs n. 81/08 vige l'obbligo di trasmissione della stessa all'organo di vigilanza competente per territorio, nel caso all'Azienda Sanitaria Locale (ex U.S.S.L.) n. 6 di Palermo, ai sensi del citato articolo 99, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81/08;
- 5) che con atto separato e che si da per letto e conosciuto dalle parti, lo stesso professionista ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OBBLIGHI GENERALI**

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, della legge 2 marzo 1949, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il tecnico incaricato è inoltre obbligato all'osservanza delle norme del D.Lgs n. 81/08;
3. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

**ART. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:
  - a) coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera (articolo 91 del D.Lgs n. 81/08);
  - b) redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81/08 (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "piano");
  - c) predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto (nel seguito del presente atto e nei rapporti tra le parti semplicemente "fascicolo");
  - d) coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera (articolo 92 del D.Lgs n. 81/08);
2. Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il coordinatore deve attenersi alle misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

**ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE**

1. Il piano deve contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché, la stima dei relativi costi. Il piano deve contenere altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di

- costruzione. Esso è inoltre integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.
2. Nella redazione del piano e nell'individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve osservare le prescrizioni dell'art. 100 del D.Lgs n. 81/08, e se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo, ovvero, se emanato, le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Il piano deve comunque definire, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, le segnalazioni e la logistica;
  - b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
  - c) servizi igienici e assistenziali;
  - d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  - e) viabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d'opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
  - f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  - g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  - h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  - i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
  - l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
  - m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in ambienti confinati o con sollevamento di polveri;
  - n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in ambienti confinati;
  - o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  - p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  - q) disposizioni per consentire la consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle successive modifiche significative, fornire loro i necessari chiarimenti e acquisire le loro proposte al riguardo;
  - r) disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché, la loro reciproca informazione;
  - s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
  - t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
4. Il piano di sicurezza deve altresì tener conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano di sicurezza dovrà quindi prevedere tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere può essere suddiviso.
5. Nella predisposizione del fascicolo e nell'individuazione dei suoi contenuti il tecnico coordinatore deve tenere conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto; egli deve inoltre tenere presente che lo stesso è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera e deve comunque osservare, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto amministrativo ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto.
6. Il tecnico coordinatore può redigere direttamente il piano, oppure incaricare della redazione terzi soggetti forniti della necessaria competenza in materia, in ogni caso sotto la propria piena responsabilità.
7. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere eseguiti contemporaneamente alla progettazione esecutiva dell'opera, per cui il tecnico coordinatore dovrà curare, nell'ambito del presente incarico, i rapporti con il progetto esecutivo, ancorché questo sia stato affidato ad altri professionisti. In ogni caso gli stessi adempimenti devono essere conclusi e i relativi atti tecnici devono essere disponibili e consegnati al committente/responsabile dei lavori prima della pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure di affidamento di evidenza pubblica, o prima dell'invio della richiesta di presentazione delle offerte ai candidati esecutori in caso di procedure negoziate.
8. Il costo per la sicurezza, deve essere inequivocabilmente evidenziato nel piano in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso in sede di gara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, primo periodo, della legge n. 109 del 1994; lo stesso costo deve essere evidenziato in uno dei seguenti modi:
- a) quale prezzo a corpo onnicomprensivo per tutti gli oneri per la sicurezza, la cui voce e descrizione è costituita dal piano medesimo;
  - b) quale risultato della quantità di singoli oneri o apprestamenti, a misura, moltiplicato per il prezzo unitario dei medesimi; in tal caso il piano deve essere integrato da un computo riportante i singoli oneri o apprestamenti, le relative quantità previste e i rispettivi prezzi unitari contrattuali non modificabili in sede di gara;
  - c) una forma mista tra quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in tal caso con separazione netta e inequivocabile tra la parte di oneri per la sicurezza stimati a corpo e la parte stimata a misura.
9. Per quanto possibile è privilegiata la modalità di cui al comma 8, lettera a), sempre obbligatoria e unica modalità possibile in caso di lavori da appaltare a corpo ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F; le modalità di cui alle lettere b) e c) potranno essere utilizzate esclusivamente in casi eccezionali e motivati.

10. Il tecnico coordinatore deve assicurarsi che il progettista abbia incluso i costi per la sicurezza di cui al comma 8, nel quadro economico dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.
11. Il tecnico coordinatore deve altresì coordinarsi con il progettista e concordare con esso, in considerazione di quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma degli stessi ai fini della loro indicazione nel Capitolato Speciale d'appalto.

#### **ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE**

1. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori il tecnico coordinatore deve trasmettere all'impresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente a:
  - a) l'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:
    - a.1) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del D.Lgs n. 81/08;
    - a.2) per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-bis, della legge n. 109 del 1994;
    - a.3) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-bis, della legge citata;L'Impresa deve entro 10 giorni trasmettere al tecnico coordinatore:
  - a) due copie del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge n. 109 del 1994;
  - b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/08, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto.
2. In nessun caso le proposte di cui al comma 1, lettera a), punti a.1) ed a.2), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati.
3. Qualora le proposte di cui al comma 1, lettera a), punto a.3), comportino un incremento dei costi, il tecnico coordinatore deve immediatamente darne notizia al committente, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L'eventuale rifiuto motivato del committente all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il tecnico coordinatore deve trasmettere all'impresa e conservare unitamente al piano di sicurezza.
4. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 2, il tecnico coordinatore si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni e, per quelle di cui al comma 3, sollecita il committente alla pronuncia entro lo stesso termine; nel caso le proposte non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al committente e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente e all'impresa. Qualora il tecnico coordinatore non si pronunci nel termine previsto, le proposte si intendono accolte e nel caso di cui al comma 3, i relativi costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al coordinatore per l'esecuzione, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti dal presente disciplinare e, in caso di insufficienza, sull'assicurazione di cui all'articolo 10, comma 2.
5. Le proposte di cui al comma 1, lettera a), possono comunque essere presentate al coordinatore anche in corso d'opera, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione deve:
  - a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano e delle relative procedure di lavoro;
  - b) adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
  - c) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nonché la loro reciproca informazione;
  - d) verificare l'attuazione della consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle successive modifiche significative, e dell'acquisizione delle loro proposte al riguardo;
  - e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
  - f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
7. Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui alla lettera e) del comma 5, il coordinatore deve fare riferimento all'elenco stabilito con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto; in assenza del predetto provvedimento il coordinatore deve riferirsi alla reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.
8. E' compresa nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria

delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 31-bis della legge n. 109 del 1994, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

#### **ART. 5 – ESCLUSIONI**

1. Sono estranee al presente incarico le prestazioni relative alla progettazione esecutiva, alla definizione dei particolari costruttivi, alla redazione dei capitolati e del contratto, all'assistenza a quest'ultimo, alla direzione dei lavori, nonché ad ogni altro adempimento non previsto dal presente incarico ovvero.
2. Sono escluse dal presente incarico e il committente/responsabile dei lavori dovrà affidarle direttamente a terzi ovvero, se affidate al coordinatore, dovranno essere oggetto di apposito incarico, le seguenti prestazioni, qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause non imputabili in alcun modo al tecnico coordinatore:
  - a)- assistenza, gestione o definizione del contenzioso con i datori di lavoro, con i lavoratori autonomi o con altri soggetti coinvolti nell'attività di cantiere, in sede di giurisdizione civile ordinaria e in sede stragiudiziale;
  - b)- assistenza, gestione o definizione del contenzioso con gli organi di vigilanza e di controllo o con altri soggetti equiparati, sia in sede di giurisdizione amministrativa e in sede stragiudiziale.
3. Qualora l'eventuale contenzioso sorga per responsabilità o cause imputabili al tecnico coordinatore, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuali e di risarcimento del danno; resta ferma la materia soggetta alla giurisdizione penale, sottratta alla disponibilità delle parti contraenti.

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire al tecnico coordinatore, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico coordinatore si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.
4. Il tecnico coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del tecnico coordinatore, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il committente/responsabile del lavoro può, in ogni momento, chiedere al tecnico coordinatore l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
5. A lavori ultimati il tecnico coordinatore per l'esecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento.
6. Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, il tecnico coordinatore deve consegnare al committente/responsabile dei lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. Contemporaneamente il tecnico coordinatore deve consegnare al committente/responsabile dei lavori anche una copia degli stessi atti su dischetto magnetico in formato standardizzato.

#### **ART. 7 – TERMINI E DURATA DELL'INCARICO**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, a condizione che il committente/responsabile dei lavori, per quanto a lui attribuito dalla legge, abbia messo nelle condizioni in tecnico coordinatore di iniziare i propri adempimenti, con particolare riguardo all'articolo 6, comma 1; i termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del committente/responsabile dei lavori, eventualmente anche su richiesta motivata del tecnico coordinatore.
2. I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, come segue:
  - a)- redazione del piano e del fascicolo, giorni 15 (quindici)
  - b)- coordinamento per la fase dell'esecuzione, giorni 180 (centoottanta)

e comunque non inferiore a tutta la durata prevista dei lavori stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, incrementata di sessanta giorni; il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.

3. I termini di cui al comma 2, lettera a), possono essere prorogati o adeguati, con adeguata motivazione, in relazione alla durata della progettazione esecutiva, senza ulteriore compenso. I termini di cui al comma 2, lettera b), possono essere prorogati o adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori; tuttavia qualora tali termini risultino maggiori di quanto previsto, trova applicazione l'articolo 8, comma 4.

4. Ogni giorno oltre i termini stabiliti al comma 2 nella consegna degli atti affidati al tecnico coordinatore comporta una penale pari al 0,01% dell'importo dei compensi di cui all'articolo 8, comma 1; ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità del tecnico coordinatore per eventuali maggiori danni subiti dal committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto, è facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare l'incarico al tecnico coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore. In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30 dall'avvenuta richiesta da parte dello tecnico coordinatore, mentre non è dovuta, per esplicita pattuizione, alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

6. E' facoltà del tecnico coordinatore rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso; la rinuncia all'incarico e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze del tecnico coordinatore; per ogni altra evenienza non prevista dal presente disciplinare trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione dell'incarico e, in via sussidiaria, le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

7. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato alla utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal tecnico coordinatore nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

#### **ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, in particolare delle disposizioni relative agli onorari a discrezione, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte le prestazioni descritte nel presente e a quelle ad esse direttamente riconducibili, come segue:

- a)- coordinamento per la fase della progettazione;
- b)- piano di sicurezza e coordinamento;
- c)- fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) e b), del decreto
- d)- coordinamento per la fase dell'esecuzione;

per l'importo previsto dalla parcella preventiva al netto del ribasso offerto in sede di gara.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e rispondono al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

3. Gli importi di cui al comma 1, comprensivi di onorari e spese, tengono conto in particolare della distanza del cantiere rispetto allo studio del tecnico coordinatore e dell'ubicazione dello stesso cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento dell'incarico.

4. Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere non dipendenti da responsabilità del tecnico coordinatore, l'incarico relativo al coordinamento per la fase dell'esecuzione debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo stesso coordinatore dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in modo da consentirgli l'assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi stabiliti con le modalità più avanti descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo disciplinare di incarico. In questo caso spetta al tecnico coordinatore un compenso onnicomprensivo proporzionale corrispondente a quello stabilito al comma 1, lettera d), del presente articolo (coordinamento per la fase dell'esecuzione), diviso per il periodo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), e moltiplicato per il periodo in eccesso.

5. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti sono comprensivi del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, della tassa di vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale, devono essere maggiorati del contributo dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il tecnico coordinatore e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni lo stesso tecnico coordinatore intenda o debba avvalersi.

7. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 9, e 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, l'impegno di spesa complessivo (compresi contributi obbligatori e I.V.A. alle aliquote di legge) risultante dal presente disciplinare d'incarico risulta in euro 63.445,18

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI**

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
  - a)- entro 30 giorni dalla consegna del piano e del fascicolo: acconto del 50% dell'importo del compenso stabilito per gli stessi atti;
  - b)- entro 30 giorni dalla data della firma del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza della data certa del contratto, entro 30 giorni dall'effettivo inizio dei lavori: saldo dell'importo del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di progettazione;
  - c)- entro 30 giorni dall'effettivo inizio dei lavori: acconto del 30% dell'importo del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di esecuzione;
  - d)- entro 30 giorni dalla fine dei lavori: saldo dell'importo del compenso stabilito per le prestazioni di coordinamento nella fase di esecuzione; subordinatamente all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del presente disciplinare.
2. Qualora per qualunque causa non dipendente dal tecnico coordinatore il contratto di cui al comma 1 non venga stipulato, ovvero i lavori non vengano effettivamente iniziati, entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico coordinatore medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. la liquidazione dei compensi, con le modalità suddette, avverrà su presentazione di regolare fattura emessa su parcella vidimata dall'ordine professionale.

#### **ART. 10 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE**

1. Il tecnico coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 4 e all'articolo 5 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 21 dello stesso.
2. Il tecnico coordinatore deposita presso il committente una lettera di disponibilità a stipulare la polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, rilasciata dalla Milano assicurazioni agenzia di Partinico, tale polizza sarà prestata per un massimale complessivo di euro 1.000.000,00 e di euro 1.000.000,00 per sinistro; l'assicurazione altresì coprirà i maggiori costi sostenuti per l'adeguamento del piano di sicurezza con le misure relative a disposizioni normative eventualmente omesse o disattese.
3. Il committente/responsabile dei lavori assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 3 del decreto, prendendo atto delle sanzioni previste dall'articolo 20 della stessa.

#### **ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico coordinatore nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti, e dopo la comunicazione dell'assunzione del relativo impegno di spesa allo stesso tecnico coordinatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995; è fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'amministrazione affidante, per il solo coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione esecutiva di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto, nonché per la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), dello stesso decreto, mentre lo sarà per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera di cui all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 5, solo dopo che la stessa amministrazione avrà trasmesso la relativa comunicazione dell'assunzione del relativo impegno di spesa al tecnico coordinatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, relativo alle successive prestazioni; è sempre facoltà discrezionale della stessa amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

**PARTE QUARTA**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED ALLEGATI**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) **l'arch. Vincenza Quartuccio**, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso la segreteria del suddetto Comune, in P.za Umberto I;
- b) **l'ing./arch.** \_\_\_\_\_, nella qualità di progettista incaricato, in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Allegati che fanno parte integrante del presente disciplinare:

- 1) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 163/2006 e dalla legge 109/94 come recepita ed integrata dalla legge regionale 07/2002 e s.m.i;
- 2) impegno a munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 30 della legge n. 109/94 come recepita ed integrata dalla L.R. n. 07/02;
- 3) impegno di una società, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" a rilasciare apposita polizza in favore del professionista/tecnico coordinatore per i rischi relativi all'incarico ricevuto ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.;
- 4) parcella preventiva;
- 5) copia determinazione aggiudicazione incarico n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

Letto confermato e sottoscritto.

Partinico, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

L'Amministrazione

Il professionista / Tecnico Coordinatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_